

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1982/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2755/80 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi degli acquisti d'intervento per gli agnelli per il periodo dal 15 luglio al 15 dicembre 1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88<sup>(2)</sup>; in particolare l'articolo 7, paragrafo 7, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2755/80 della Commissione, del 28 ottobre 1980, relativo alle condizioni dell'applicazione e della sospensione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni ovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/88<sup>(4)</sup>, ha stabilito nell'allegato il periodo compreso fra il 15 luglio e il 15 dicembre 1987 le qualità ed i prezzi d'acquisto dei prodotti che possono essere acquistati dagli organismi d'intervento;

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 1310/88, dell'11 maggio 1988<sup>(5)</sup>, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine, gli importi settimanali dei prezzi d'intervento e del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 9a, paragrafo 3; che, per contro, è possibile che vengano decise misure d'intervento per il periodo dal 15 luglio al 15 dicembre 1988; che è d'uopo fissare sin da ora di prezzi d'acquisto applicabili durante tale periodo e che occorre modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 2755/80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2755/80 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
 

« Per il periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 dicembre 1988 le qualità ed i prezzi d'acquisto dei prodotti che possono essere acquistati dagli organismi d'intervento sono fissati nel suddetto allegato »;
2. l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU n. L 284 del 29. 10. 1980, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU n. L 194 del 15. 7. 1987, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.